

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Sez. I BIS

Ricorso n. 1363/2020

Nell'interesse del sig. ***** *****, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Carcione (C.F. CRCMGR76S46I199H, PEC mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org, FAX 06697634240) e nel suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone, 78

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 5 novembre 2019, prot. n. 17583, notificato in data 16 novembre 2019 con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- del verbale del 26 settembre 2019 n. 9 della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, a 250 posti di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016 e pubblicato sulla G.U. – 4 serie speciale – 15 novembre 2016, n. 90, non conosciuto;
- della graduatoria finale di merito e del relativo decreto di approvazione pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/52 del 14 novembre 2018 e successive modifiche;

e dove occorra

- del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015;
- di ogni atto conseguente e/o connesso ancorché sconosciuto.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

I. Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti.

Si consideri, innanzitutto, che il ricorrente riferisce di aver ripetuto l'accertamento in contestazione più di una volta, probabilmente perché la stessa amministrazione non era certa del risultato ottenuto. Non sappiamo se per eventuali ragioni tecniche o per ragioni legate al funzionamento dello strumento utilizzato. Né, del resto, i verbali delle operazioni chiariscono le modalità di misurazione o la procedura seguita nelle operazioni di accertamento.

In ogni caso, il ricorrente si è sottoposto alle stesse visite mediche riguardanti la propria composizione, già prima del concorso, presso l'istituto di Medicina dello Sport del dott. Mauriello di Napoli. Dalla visita risulta che la composizione corporea del sig. Muto rientra perfettamente nei parametri previsti dalla norma di cui al D.P.R. 207/2015.

La stessa visita è stata effettuata dal ricorrente anche successivamente alla dichiarazione di non idoneità espressa dal Ministero e, ancora una volta, il ricorrente risulta rientrare nei parametri previsti dalla norma.

II. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria.

Il referto relativo alla visita medica è, inoltre, viziato da difetto assoluto di motivazione in quanto non risulta redatto alcun verbale sulle modalità di svolgimento delle operazioni peritali in oggetto.

Le modalità tecniche e la verifica dei nuovi parametri fisici sono stati individuati dalla Direttiva di cui all'art. 5, co. 2 del DPR n. 207/2015 approvata con DM 11.3.2016. Si tratta di prescrizioni puntuali che limitano l'esercizio della discrezionalità tecnica della commissione medica delineando il preciso percorso che l'amministrazione deve seguire per giungere al giudizio di "idoneità" o "inidoneità" del candidato.

Nel caso in esame, dal verbale delle operazioni peritali risulta solo che *"la Commissione, effettuate le visite mediche previste procede alla valutazione delle relative risultanze ed emette giudizio definitivo. . . che è parte integrante del presente verbale"*. Il provvedimento con il quale il ricorrente è stato dichiarato "non idoneo" nulla aggiunge rispetto all'*iter* che l'amministrazione ha seguito per giungere ad un simile giudizio.

Pertanto, si lamenta l'impossibilità di sindacare nel caso di specie l'esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione.

III. In via subordinata richiesta di verifica ex art. 19 e 66 c.p.a. e s.m.i.

Alla luce di quanto detto si chiede a Codesto Ecc.mo Collegio di voler disporre una verifica secondo quanto previsto dagli art. 19 e 66 del c.p.a. al fine di ripetere la prova riguardante l'accertamento dei requisiti inerenti la massa corporea

CONCLUSIONI:

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Collegio annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati.

In via subordinata, si chiede di disporre una verifica come previsto dagli art. 19 e 66 D.lvo 104/2010 al fine di consentire al ricorrente la ripetizione della visita in oggetto.

Si chiede, nelle more della definizione del presente giudizio, che Codesto Ecc.mo Collegio ordini all'amministrazione di assumere con riserva il ricorrente.

Con ogni conseguenza di legge.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 14/06/2021, n. 7082/2021, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 21 giugno 2021

Avv. Maria Grazia Carcione